**Dott. Franco Cremonesi** 

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Dott.ssa Carmen Tutone

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Melzo, 27/06/2019

OGGETTO: PROROGA VERSAMENTI E FATTURAZIONE ELETTRONICA

<u>PROROGATI AL 30.09.2019 I VERSAMENTI DEL MOD. REDDITI 2019 DEI SOGGETTI ISA</u>

Nell'iter di conversione del c.d. "Decreto crescita", ancora in atto, è stato approvato un emendamento che dispone <u>la proroga al 30.09.2019</u> <u>del termine di versamento delle imposte risultanti dal mod.</u>

<u>REDDITI / IRAP / IVA 2019 a favore dei soggetti tenuti all'applicazione dei nuovi ISA.</u>

I soggetti non ricompresi nella proroga dei versamenti "concessa" in sede di conversione del c.d. "Decreto Crescita", ossia:

- i soggetti non "interessati" dagli ISA quali le **persone fisiche "privati**", gli esercenti un'attività per la quale non è stato approvato il relativo Indice ovvero i contribuenti con ricavi/compensi superiori a € 5.164.569;
- le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare con termine di versamento delle imposte non scadente nel periodo 30.06 30.09.2019;

sono tenuti a versare le imposte risultanti dal mod. REDDITI/IVA/IRAP 2019 entro il termine ordinariamente previsto ossia: – entro l'01.07.2019 (il 30.06 cade di domenica); ovvero – entro il 31.07.2019 con la maggiorazione dello 0,40%.

Soggetta a direzione e coordinamento di WM İmmobiliare Srl

**Dott. Franco Cremonesi** 


Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Dott.ssa Carmen Tutone

### Contestualmente è stato approvato un ulteriore emendamento che fissa al 30.11 la presentazione (telematica) del mod. REDDITI / IRAP.

Per il 2019, considerato che il 30.11 cade di sabato, l'invio va effettuato entro il 02.12.2019.



Mod. REDDITI / IRAP 2019	Vecchio termine	Nuovo termine	
PF / SP	30.9.2019	2.12.2019 (*)	
	30.9.2019	2.12.2019 (*)	
sc	Nono mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta (**)	Undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta (**)	

<sup>(\*)</sup> Il 30.11.2019 cade di sabato

<sup>(\*\*)</sup> Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare ■

**Dott. Franco Cremonesi** 

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Dott.ssa Carmen Tutone

**EMISSIONE/REGISTRAZIONE** 

**DELLA** 

**FATTURA** 

**ELETTRONICA:** 

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Dal 01.07.2019 i termini di emissione della fattura elettronica tornano a essere quelli ordinari per i

contribuenti trimestrali, sulla base delle modifiche introdotte dall'art. 11, D.L. 119/2018. Le nuove

disposizioni prevedono che nella fattura debba essere indicata la data in cui l'operazione è stata

effettuata e cioè la consegna dei beni mobili, il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di

servizio e in ogni caso il pagamento in tutto o in parte del corrispettivo.

La data di effettuazione dell'operazione deve essere riportata se diversa da quella di emissione della

fattura. La fattura immediata dovrebbe essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione

dell'operazione. Il termine era indicato in 10 giorni, ma sarà allungato a 12 dopo la conversione del

decreto Crescita.

Per le fatture immediate, l'emissione della fattura non deve più essere contestuale (entro le ore 24 del

giorno di effettuazione dell'operazione), ma il documento può essere emesso in un termine più lungo.

Si era posto il problema che la fattura elettronica dovesse contenere due date: quella di emissione e

quella di effettuazione dell'operazione. Attualmente il formato Xml prevede un solo campo per la

data nella sezione "dati generali". L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 17.06.2019, n. 14/E, ha

chiarito che nel formato della fattura elettronica rimarrà un solo campo per la data e quel campo

sarà utilizzato per indicare la data di effettuazione dell'operazione.

La data di emissione della fattura è fin troppo evidente, in quanto la trasmissione avviene attraverso

SdI e quest'ultimo ne attesta in modo inequivocabile e trasversale (all'emittente, al ricevente e

all'Amministrazione Finanziaria) la data di avvenuta trasmissione: quella è la data di emissione.

**Dott. Franco Cremonesi** 

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Dott.ssa Carmen Tutone

La fattura si ha per emessa nella data di trasmissione del documento attraverso SdI.

In conclusione, la fattura immediata deve riportare la data di effettuazione dell'operazione e il contribuente dispone di un periodo di 12 giorni per la trasmissione della fattura.

L'obbligo di indicare la doppia data rimane per le fatture cartacee.



In altre parole, quindi, per la fattura elettronica tramite Sdl:

- il Sistema attesta la data di emissione della fattura;
- nel campo "Data" della fattura va indicata la data di effettuazione dell'operazione.

A titolo esemplificativo, l'Agenzia propone le seguenti casistiche.

Esempio 1 Per una cessione effettuata il 28.9.2019, la fattura immediata:



- può essere emessa (ossia generata ed inviata al SdI) il medesimo giorno.
   In tal caso la data di effettuazione dell'operazione e di emissione della fattura coincidono e nel campo "Data" del file fattura il soggetto che emette il documento indica "28.9.2019";
- può essere generata il giorno dell'effettuazione dell'operazione ed inviata al Sdl nei 10 giorni successivi (ad esempio, l'8.10.2019).

In tal caso:

- dal Sistema risulterà che l'emissione (trasmissione al SdI) della fattura elettronica è avvenuta l'8.10.2019;
- nel campo "Data" del file fattura va indicato "28.9.2019", ossia la data di effettuazione dell'operazione;
- può essere generata ed inviata al Sdl in uno dei 10 giorni intercorrenti tra il 28.9 e l'8.10.2019.

Anche in tal caso, il Sistema attesterà la data di emissione (trasmissione al SdI) della fattura e nel campo "Data" va indicato "28.9.2019", ossia la data di effettuazione dell'operazione.

#### FATTURA DIFFERITA

L'Agenzia, nella circolare n. 14, affronta anche il problema delle **fatture differite**, che appare più complicato. Infatti la fattura differita può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, qualora la consegna risulti da un documento di trasporto o

**Dott. Franco Cremonesi** 

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Dott.ssa Carmen Tutone

simili. La fattura deve però concorrere a formare l'Iva a debito nella liquidazione del mese in cui l'operazione è stata effettuata.

Per rispettare questo termine, le imprese indicavano convenzionalmente nella fattura differita l'ultimo giorno del mese di consegna dei beni, ancorché la fattura venisse formata nei giorni successivi.

Anche in questo caso l'Agenzia conferma che la data di emissione della fattura risulta dalla **trasmissione al sistema SdI**. Invece nella fattura deve essere riportata la data di effettuazione dell'operazione. Siccome in presenza di fatturazione differita le consegne sono plurime, la circolare dispone di indicare il giorno dell'ultima consegna; per esempio, se sono state eseguite consegne di beni nei giorni del 10, 15 e 25 del mese, nella data fattura si indica il giorno 25.



Ai fini della compilazione della fattura differita, con particolare riferimento all'indicazione della data, va evidenziato che l'Agenzia specifica che:

"laddove la norma già contempli l'obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione – come nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale ... ovvero da un documento di trasporto o da altro idoneo ... – sia possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via Sdl, quella dell'ultima operazione".

Esempio 2 Un soggetto ha effettuato 3 cessioni, documentate da ddt, il 2, il 10 e il 28.9.2019.

La fattura elettronica tramite Sdl può essere emessa entro il 15.10.2019, indicando nel campo "Data" del file fattura la data dell'ultima operazione, ossia 28.9.2019.

Anche in tal caso, quindi, si considera che la data di emissione (trasmissione al SdI) della fattura è attestata dal Sistema e che pertanto il campo "Data" può essere utilizzato per indicare il momento di effettuazione dell'operazione, che rappresenta l'informazione in base alla quale si determina il mese / trimestre di liquidazione dell'IVA a debito esposta in fattura.

Da più parti si evidenzia correttamente che l'indicazione della data dell'ultima operazione può creare delle criticità ai fini del rispetto della progressività del numero di emissione.

Più in particolare, se lo stesso soggetto dell'esempio ha anche emesso altri Ddt per altri clienti nel corso del mese di settembre 2019, per la cronologia delle fatture dovrebbe rispettare la

**Dott. Franco Cremonesi** 

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Dott.ssa Carmen Tutone

numerazione in funzione della data dell'ultima operazione effettuata, iniziando da quella emessa

nei confronti del cliente che riporta una data di consegna più remota.

Si attendono pertanto chiarimenti in merito in quanto da più parti è stato richiesto di **poter indicare** 

in ogni caso la data dell'ultimo giorno del mese nella fattura differita (30 settembre 2019

nell'esempio), in quanto laddove la circolare 14/E/2019 commenta le regole della fattura differita

precisa che è "possibile" inserire la data di effettuazione dell'ultima operazione, stabilendo quindi

che si tratta di una facoltà finalizzata ad evitare l'indicazione di tutti i Ddt emessi nel corso del

mese.

Si consideri inoltre che lo stesso documento di prassi, nel commentare le regole di annotazione delle

fatture nel registro di cui all'art.23 DPR 633/72, precisa che le regole di registrazione vanno lette

alla luce dei principi generali dell'ordinamento "così che numerazione e registrazione dovranno

sempre consentire di rinvenire con chiarezza il mese di riferimento (ossia di effettuazione

dell'operazione) cui la fattura inerisce ed in relazione al quale sarà operata la liquidazione

dell'imposta".

Pertanto, indicando la data dell'ultimo giorno del mese si rispetterebbe il corretto periodo di

imputazione del debito Iva, ragione per cui non vi sarebbero problemi nell'adottare tale procedura

che consentirebbe alle imprese di inserire un'unica data per tutte le fatture differite emesse nel

corso dello stesso mese solare.

REGISTRAZIONE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE

In merito alla tenuta del registro delle fatture emesse, nella Circolare n. 13/E in esame l'Agenzia

precisa che la modifica apportata dal citato art. 12 non fa venir meno i principi generali

dell'ordinamento, tra cui quello che richiede la "tenuta di un'ordinata contabilità, così che

numerazione e registrazione dovranno sempre consentire di rinvenire con chiarezza il mese di

**Dott. Franco Cremonesi** 

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Dott.ssa Carmen Tutone

riferimento (ossia di effettuazione dell'operazione) cui la fattura inerisce ed in relazione al quale sarà operata la liquidazione dell'imposta".

Al fine di applicare tale principio alle possibili fattispecie che possono configurarsi in applicazione dei nuovi termini di emissione / registrazione della fattura, l'Agenzia prevede che si debba / possa procedere ad annotazioni separate. A titolo esemplificativo l'Agenzia propone il seguente caso.

28.9.2019 effettuazione operazione	8.10.2019 emissione (invio al SdI) della fattura n. 1.000 con data 28.9.2019	annotazione nel registro fatture emesse entro il <b>15.10</b> .2019	$\left  \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right $	fattura n. 1.000 con data 28.9.2019
1.10.2019 effettuazione operazione	1.10.2019 contestuale emissione e registrazione della fattura n. 990		$\left  \right\rangle $	fattura n. 990 con data 1.10.2019

"i principi citati impongono che la fattura in esame (in ipotesi n. 1.000 del 2019) possa essere distinta da quelle emesse nelle more (... fattura immediata emessa il 1° ottobre, con il numero 990 per un'operazione dello stesso giorno e contemporaneamente annotata). Resta la piena libertà dei contribuenti su come ottemperare a tale obbligo (utilizzando, ad esempio, una specifica codifica che consenta l'imputazione corretta dell'imposta nel periodo di riferimento, i registri sezionali o altro modo ritenuto idoneo)".



La soluzione operativa da adottare dipenderà comunque dal gestionale utilizzato.

### TRASMISSIONE TELEMATICA DEGLI SCONTRINI

L'invio telematico generalizzato e la lotteria a premi collegata partiranno dal 01.01.2020, tuttavia mancano solo pochi giorni al 01.07.2019, data da cui decorre l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per gli esercenti con ricavi superiori a 400.000 euro all'anno.

In questa fase "tecnica" è in vigore la **moratoria sulle sanzioni**: si eviteranno le multe fino al 31.12.2019, purché siano trasmessi i dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e si liquidi l'Iva regolarmente.

**Dott. Franco Cremonesi** 

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Dott.ssa Carmen Tutone

Il decreto crescita prevede una semplificazione, che si applicherà a regime: la possibilità di inviare i corrispettivi, **memorizzati su base quotidiana**, non il giorno stesso, ma entro 12 giorni.

Il numero annuo stimato di scontrini che sarà oggetto di invio telematico a partire dal 2020 si aggira intorno a 30-35 miliardi

Bollo virtuale: modalità di assolvimento

Con la <u>circolare AdE 14/E/2019</u> l'Agenzia delle Entrate torna a trattare l'imposta di bollo virtuale su fatture elettroniche.

In primo luogo, viene ricordato che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 28.12.2018,
 il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre.

 A tal fine, l'Agenzia delle Entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata "Fatture e corrispettivi", previo accesso tramite credenziali.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

MERKABA CONSULTING S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE

Douido Justiani Dunomisi Franco

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl